

Deliberazione n. 67 del 24 novembre 2014

Oggetto: Rinnovo convenzione con l'Asilo Infantile.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la propria deliberazione n. 5 del 23 gennaio 2012, con la quale è stato approvato con l'Asilo Infantile di questo Comune il rinnovo della convenzione volta ad assicurare lo svolgimento del servizio scolastico-educativo a favore dell'infanzia per la durata di tre anni (1° gennaio 2012-31 dicembre 2014);

Ritenuto di rinnovare per un ulteriore triennio la predetta convenzione, di cui al testo allegato, in considerazione dell'importanza che riveste per assicurare a favore della collettività un servizio essenziale;

Visto che i competenti responsabili di servizio, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, hanno espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione;

All'unanimità

DELIBERA

1. Di rinnovare per un ulteriore triennio (1° gennaio 2015-31 dicembre 2017) la convenzione con l'Asilo Infantile di Piedimulera per lo svolgimento del servizio scolastico-educativo a favore dell'infanzia;
2. Di dare atto che le condizioni rimangono le stesse della precedente, confermando il contributo annuo di € 9.000,00;
3. Di provvedere a stanziare la spesa che ne deriva nei bilanci annuali interessati;
4. Di dichiarare, con successiva votazione unanime la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del precitato decreto legislativo.

- o - o - o - o - o -

Pareri ex art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000:

Per la regolarità tecnica
Rag. Umberto Francioli

Per la regolarità contabile
Dott. Antonio Carcuro

COMUNE DI PIEDIMULERA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

CONVENZIONE TRA COMUNE DI PIEDIMULERA E SCUOLA DELL'INFANZIA
ASILO INFANTILE DI PIEDIMULERA

Convenzione attuativa dell'art. 14, comma 2 della l.r. 28 dicembre 2007 n° 28 "Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa"

tra il Comune di Piedimulera e l'Ente gestore della scuola dell'infanzia "Asilo Infantile"

Premesso:

che la scuola dell'infanzia risponde al principio del pluralismo istituzionale ed educativo sancito dalla Costituzione;

che essa svolge una pubblica funzione di carattere educativo e sociale;

- che la stessa è:

scuola dell'infanzia paritaria ai sensi della legge 62/2000;

scuola dell'infanzia paritaria gestita da soggetto giuridico senza fini di lucro ex art. 3 Decreto MPI del 21 maggio 2007;

che la Regione Piemonte, con l'art. 14 della l.r. 28 dicembre 2007 n° 28 "Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa" intende garantire il diritto alla libertà di educazione nel quadro dei principi sanciti dagli artt. 3, 33 e 34 della Costituzione;

- che gli interventi finanziari tendono al conseguimento della parità di trattamento degli utenti delle diverse scuole dell'infanzia statali, comunali e paritarie, funzionanti nel territorio;

- che l'intervento finanziario a favore delle scuole dell'infanzia previsto dalla succitata legge regionale è distinto ed integrativo rispetto a quello comunale ed a qualsiasi altro contributo erogato in base alla normativa statale e regionale o da convenzione.

TRA

il Comune di "PIEDIMULERA" cod. fiscale 00421730037

E

l'Ente SCUOLA DELL'INFANZIA "ASILO INFANTILE DI PIEDIMULERA"

avente sede legale a PIEDIMULERA

Via Louis Braille n. 31 tel 0324- 83371

Cod. fiscale 83002780035

Gestore della scuola per l'infanzia ASILO INFANTILE

Con:

n. 3 sezioni Scuola dell'Infanzia Paritaria autorizzate

n. 1 sezione Primavera autorizzata

n. 4 insegnanti

ubicata a PIEDIMULERA

Via Louis Braille n 31 tel. 0324-83371

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Articolo 2 - Accoglienza dei bambini

L'ente gestore della scuola convenzionata si impegna ad accogliere, nei limiti della capienza autorizzata, tutti i bambini — in età di ammissione alla scuola dell'infanzia — senza discriminazione di sesso, etnia, cultura o religione, favorendo in particolare l'inserimento di bambini in condizioni di svantaggio socio—culturale o disabili in ottemperanza a quanto stabilito dalla Legge n. 104/92 «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate».

Articolo 3 - Partecipazione delle famiglie

La scuola si impegna a favorire, analogamente a quanto previsto per le scuole dell'infanzia statali, la partecipazione delle famiglie alla gestione della scuola attraverso la costituzione di un organo collegiale, in cui siano rappresentate le famiglie e le componenti scolastiche.

Articolo 4 - Contribuzione degli utenti

L'ente gestore si impegna, nel rispetto degli indirizzi espressi dal Comune, sentita la commissione di cui al successivo articolo 11, ad applicare a carico degli utenti quote differenziate di contribuzione che tengano conto delle condizioni socio—economiche delle famiglie.

Articolo 5 - Adempimenti della scuola

L'ente gestore della scuola si impegna:

ad operare, nell'autonomia dei propri indirizzi e progetti educativi, nel rispetto delle normativa di settore;

a conformare il calendario annuale e l'orario di funzionamento della scuola a quelli stabiliti dalle norme vigenti, a garantire il funzionamento della scuola per almeno 8 ore giornaliere, salva la facoltà per la stessa di offrire maggiori prestazioni;

a uniformarsi alla normativa vigente per quanto riguarda il numero di alunni per sezione;

a garantire locali idonei al funzionamento e allo svolgimento dell'attività didattica nel rispetto della normativa vigente per quanto riguarda la sicurezza, l'accessibilità dei locali e le condizioni igienico-sanitarie.

Articolo 6 - Personale

Il personale operante nella scuola dell'infanzia dovrà essere in possesso del titolo di studio corrispondente all'incarico ricoperto. In particolare il personale insegnante dovrà essere provvisto del titolo di studio richiesto dalla normativa vigente.

In caso di personale volontario, anche questo dovrà essere in possesso di idoneo titolo di studio corrispondente alla funzione svolta.

Al personale dipendente (direttivo, docente e non docente) saranno applicati i contratti collettivi nazionali di categoria.

Articolo 7 - Rendicontazione

L'ente gestore assicura la pubblicità dei propri bilanci.

L'ente gestore si impegna a trasmettere al Comune — entro il 15 Maggio di ogni anno — un rendiconto, sottoscritto dal legale rappresentante, circa l'utilizzazione dei contributi di cui al successivo articolo 10 ed una relazione sull'attività svolta nella quale siano evidenziati:

numero delle sezioni attivate;

numero di bambini iscritti a ciascuna sezione;

numero e qualifica del personale impiegato;

sistema tariffario applicato.

Articolo 8 - Indicatori di gestione

Il rendiconto di gestione di cui all'articolo 7 dovrà fare riferimento ai seguenti indicatori economico—finanziari desunti dal bilancio consuntivo:

ENTRATE

Contributo di cui all'art. 14 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 28

Contributo erogato dal Comune nel corso dell'anno di riferimento ai sensi della presente convenzione e di cui all'art. 9 - lettera a

Rette a carico delle famiglie

Contributo del Ministero Pubblica istruzione

SPESE

Oneri per il personale educativo ed ausiliario

Spese connesse alla convenzione con congregazioni religiose o relative ad altre forme di cooperazione

Spese generali di funzionamento della scuola

Spese per attività didattiche

Articolo 9 - Adempimenti del Comune

Il Comune, preso atto degli impegni assunti dalle scuole dell'infanzia paritarie convenzionate per lo svolgimento del loro servizio sociale ed educativo, sostiene le stesse attraverso i seguenti interventi:

eroga alla/e scuola dell'infanzia convenzionate un contributo annuo per le spese di gestione;

inoltra alla Regione Piemonte, entro i termini stabiliti dalla vigente normativa regionale, la domanda di contributo finalizzato al sostegno del funzionamento delle scuole dell'infanzia paritarie convenzionate;

trasferisce, in aggiunta al proprio intervento contributivo, i contributi regionali previsti da specifica normativa;

assicura il coordinamento nell'ambito della rete dei servizi per la prima infanzia e con i servizi educativi presenti sul territorio comunale

I contributi di cui alle lettere a) e c) saranno assoggettati alle ritenute — se e in quanto dovute — previste dall'art. 28 del D.P.R. 600/1973 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 10 - Contributo comunale

Il contributo di cui al precedente articolo 9 lettera a) — verrà erogato annualmente, in base alle disponibilità di bilancio, al fine di realizzare un trattamento paritario nei confronti degli utenti delle diverse scuole dell'infanzia, nell'importo e secondo le modalità stabilite da apposito atto amministrativo.

L'ente gestore dovrà trasmettere al Comune un dettagliato rendiconto circa l'impiego del contributo stesso.

Articolo 11 - Commissione

E' istituita una Commissione composta da due rappresentanti del Comune, due rappresentanti dell'Asilo e due rappresentanti dei genitori con il compito di:

verificare l'applicazione della presente convenzione;

esaminare il rendiconto di cui al precedente articolo 7;

esprimere il parere sulla contribuzione da applicare agli utenti di cui al precedente art. 4;

sostenere lo sviluppo di rapporti tra le scuole dell'infanzia paritarie e altri tipi di scuole esistenti nel comune.

La Commissione opera a titolo gratuito.

Articolo 12 - Validità della convenzione

La presente convenzione ha validità di anni tre decorrenti dal 01/01/2015 ed è rinnovabile espressamente con specifico provvedimento deliberativo alla scadenza.

Data,

Per Il Comune
Il Responsabile del Servizio
Francioli Umberto

Per l'Ente Gestore
Il Legale Rappresentante
Rondolini Valter Silvio